

Legge regionale 12 dicembre 1989, n.83

## **Nuova disciplina dell'IRPET**

### ARTICOLO 1

(L' Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana)

1. La presente legge detta la nuova disciplina dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

### ARTICOLO 2

(Compiti)

1. E' compito dell'Istituto provvedere:

- a) agli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per i provvedimenti sui problemi economici, sociali e territoriali;
- b) alla consulenza e agli studi sugli aspetti economici, sociali e territoriali della realta' regionale.

2. Ai fini di cui al primo comma, l'Istituto collabora con i dipartimenti della giunta e del consiglio regionale, presta ad essi consulenza, concorre a promuovere il dibattito sui problemi della programmazione in Toscana.

3. Inoltre l'istituto, agli stessi fini:

- mantiene rapporti, anche al fine di recepirne le proposte di ricerca di interesse regionale, con gli enti locali, gli enti di diritto regionale, le camere di commercio, le organizzazioni sindacali e di categoria, i privati operatori;
- stabilisce relazioni con altri enti di ricerca anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;
- favorisce la circolazione della conoscenza e dei risultati delle ricerche;
- assume iniziative per la formazione e la specializzazione di giovani studiosi nella disciplina della programmazione.

### ARTICOLO 3

(Modalita' di svolgimento delle attivita')

1. L' Istituto svolge di norma le attivita' di propria competenza avvalendosi del personale interno.

2. Puo' inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacita', ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti

specifici.

#### ARTICOLO 4 (Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

#### ARTICOLO 5 (Consiglio di amministrazione composizione e funzionamento)

1. Il consiglio di amministrazione e' nominato dal consiglio regionale ed e' composto:

- a) da dieci membri eletti dallo stesso consiglio regionale, con voto segreto e limitato a sei nomi;
- b) da tre membri designati dall'unione delle province toscane;
- c) da sei membri designati dalla sezione toscana dell'associazione nazionale dei Comuni italiani.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio regionale che l'ha nominato. I singoli membri sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza o morte.

3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente dell'istituto e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione puo' avvenire anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno nove consiglieri.

4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Ad esso partecipano il direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori dei conti. Alle sedute interviene inoltre, ai fini della redazione degli atti, il segretario dell'Istituto.

5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dai consiglieri presenti, salvo le diverse maggioranze richieste dalla presente legge.

6. La prima seduta del consiglio di amministrazione e' convocata, entro un mese dalla costituzione o dal rinnovo dell'organo, dal presidente della giunta regionale, che presiede la seduta stessa fino alla elezione del nuovo presidente dell'istituto.

#### ARTICOLO 6 (Consiglio di Amministrazione: competenze)

1. Il Consiglio di amministrazione ha il compito:

- a) di eleggere al proprio interno, a maggioranza assoluta dei consiglieri, il presidente dell'istituto;
- b) di nominare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i componenti del comitato scientifico e, fra questi, il presidente dell'organo;
- c) di deliberare il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, il programma pluriennale e annuale di attività e le relative modificazioni;
- d) di approvare la relazione annuale del presidente, di cui al successivo art. 7, lett. h);
- e) di deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri, il regolamento interno dell'Istituto e le relative modificazioni;
- f) di deliberare gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne e per le attività di cui al successivo art. 13;
- g) di deliberare l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;
- h) di deliberare l'esecuzione di ricerche, studi e consulenze non comprese nei programmi di attività, stabilendo la misura del compenso dovuto, e richieste da: 1. organi regionali 2. altri soggetti;
- i) di deliberare il conferimento dell'incarico di direttore scientifico dell'Istituto;
- l) di deliberare l'articolazione della pianta organica e i provvedimenti riguardanti il personale, in conformità al successivo art. 18;
- m) di deliberare su ogni altro oggetto che interessi la attività dell'istituto e per il quale la presente legge non preveda una diversa competenza.

## ARTICOLO 7

(Presidente)

1. Il Presidente ha il compito:

- a) di rappresentare legalmente l'istituto;
- b) di convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e di stabilirne l'ordine del giorno;
- c) di sovrintendere all'attuazione del programma di attività e delle ricerche comunque deliberate, nonché alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- d) di proporre al consiglio di amministrazione il regolamento interno dell'Istituto;
- e) di proporre al consiglio di amministrazione l'esecuzione delle ricerche studi o consulenza di cui all'art. 6 lett. h);
- f) di disporre direttamente, in caso di urgenza, in ordine alle prestazioni di cui alla precedente lett. e), salva la ratifica del consiglio di amministrazione, da adottarsi a pena di decadenza nella seduta immediatamente successiva e comunque entro sessanta giorni;
- g) di curare i rapporti con gli organi della Regione;
- h) di presentare annualmente alla giunta e al consiglio regionale

una relazione sull'attività svolta dell'istituto;  
i) di designare un membro del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

## ARTICOLO 8

(Comitato scientifico: composizione e funzionamento)

1. Il comitato scientifico è composto da non meno di sette e non più di tredici studiosi ed esperti nelle discipline interessate alla programmazione. Le relative nomine sono effettuate tenuto conto prioritariamente delle indicazioni delle Università Toscane.

2. I componenti il comitato scientifico scadono con il rinnovo del consiglio di amministrazione e possono essere confermati.

3. Il comitato scientifico può articolarsi in gruppi di lavoro.

4. Il comitato scientifico è convocato dal suo presidente, anche su richiesta del presidente dell'Istituto.

Alle riunioni partecipa il direttore scientifico ed è invitato il presidente dell'Istituto.

## ARTICOLO 9

(Comitato scientifico: competenze)

1. Il Comitato scientifico ha il compito:

a) di esprimere parere preventivo sul programma pluriennale e annuale di attività, di cui all'art. 6, lett. c), nonché sulle deliberazioni di cui allo stesso art. 6, lett. d), g), h), i), concernenti rispettivamente la relazione annuale del presidente, il regolamento interno, l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni, l'esecuzione di ricerche, studi e consulenze richieste da soggetti esterni e non comprese nei programmi di attività, il conferimento dell'incarico di direttore scientifico;

b) di esprimere il proprio parere su ogni altro oggetto, relativo ai contenuti e ai metodi degli studi e delle ricerche, che sia ad esso sottoposto dal presidente dell'Istituto, anche su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore scientifico.

## ARTICOLO 10

(Collegio dei revisori dei conti: composizione)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal consiglio regionale, con un voto limitato a due.

2. Con votazione separata e voto limitato a uno, il consiglio elegge anche due membri supplenti dell'organo.

3. Il Presidente del collegio e' contestualmente eletto dal consiglio regionale tra i membri effettivi.
4. Tutti i membri del collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.
5. Il collegio dei revisori dei conti scade con il rinnovo del consiglio di amministrazione. I singoli membri sono rieleggibili.

#### ARTICOLO 11

(Collegio dei revisori dei conti: competenze)

1. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito:
  - a) di controllare la regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto, con diritto di accesso, a tale effetto, a tutti gli atti e documenti dell'ente;
  - b) di riferire al Consiglio e alla Giunta Regionale sulla conformita' del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
  - c) di presentare semestralmente al Consiglio e alla Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' Istituto;
  - d) di trasmettere osservazioni e rilievo, per quanto di competenza e ogni qualvolta occorra, al Presidente dell'Istituto e alla Giunta Regionale.

#### ARTICOLO 12

(Programma di attivita')

1. Il programma pluriennale di attivita', che ha caratteristiche di scorrevolezza, indica le linee generali dell'attivita' dell'Istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.
2. Il programma annuale di attivita' determina gli stufi e le ricerche da svolgere nell'anno di riferimento, indicandone le scadenze. Stabilisce inoltre gli altri adempimenti a cura dell'Istituto, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi della Regione, ed anche singoli consiglieri e gruppi consiliari tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, formulano le loro richieste all'Istituto ai fini della redazione del programma annuale e pluriennale di attivita'.
4. I programmi sono deliberati entro il 30 ottobre di ogni anno, tenuto conto delle richieste di cui al comma precedente, e sono trasmessi al consiglio e alla giunta regionale. Essi sono approvati dal Consiglio Regionale contestualmente al bilancio preventivo.

5. Eventuali modifiche del programma di attività che si rendessero necessarie in corso di esecuzione sono deliberate nelle stesse forme previste per l'approvazione. Il presidente dell'Istituto dà informazione di tali modifiche al consiglio e alla giunta regionale, con motivata relazione.

6. Per far fronte a specifiche e urgenti esigenze conoscitive e informative non considerate nel programma di attività, il consiglio o la giunta regionale possono richiedere l'apporto dell'Istituto, che trasmette tempestivamente le conoscenze e le informazioni in suo possesso.

7. Ai fini della redazione dei programmi annuale e pluriennale di attività, l'Istituto promuove gli opportuni incontri con le rappresentanze degli Enti locali, delle forze speciali e con le associazioni sindacali e di categoria.

#### ARTICOLO 13

(Attività comuni con la Regione ed altri enti)

1. L'Istituto e i dipartimenti o uffici del Consiglio e della Giunta regionale svolgono attività comuni di documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica, sulla base di un programma organizzativo e di lavoro definito d'intesa ed approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal consiglio d'Amministrazione dell'Istituto e, per quanto di competenza, dal Consiglio e dalla Giunta Regionale.

2. Altre attività comuni possono essere disposte mediante convenzioni, da approvarsi nelle forme di cui al primo comma.

3. L'Istituto può partecipare, mediante convenzioni, ed attività comuni, purché di interesse regionale, anche con altri enti pubblici e con i soggetti di cui all'art. 2, terzo comma.

#### ARTICOLO 14

(Regolamento interno)

1. Il regolamento interno dell'Istituto disciplina, tra l'altro, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi e le modalità per l'accesso dei terzi ai dati e alle informazioni in possesso dell'Istituto, nei limiti di cui all'art. 72, terzo comma, dello statuto regionale.

2. Il regolamento è approvato sentito il comitato scientifico e le rappresentanze sindacali del personale.

#### ARTICOLO 15

(Pubblicità degli atti)

1. Le forme di pubblicità degli atti dell'Istituto sono

stabilite dal regolamento interno di cui al precedente art. 14.

2. Le ricerche e gli studi di cui ai programmi di attivita' o ai provvedimenti di cui all'art. 6, lett. h), hanno sempre pubblica diffusione, eventualmente fatta salva la copertura delle spese sostenute.

#### ARTICOLO 16

(Direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico dell'istituto ha il compito di dirigere e coordinare l'attivita' di studio e di ricerca, disponendo a tal fine circa la utilizzazione del personale e curando l'attuazione dei programmi e delle ricerche comunque deliberate.

2. Il direttore ha inoltre il compito di proporre il programma pluriennale e annuale di attivita' e l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni nonche' di esprimere preventivamente il proprio parere sugli atti di cui all'art. 6, lett. h).

3. La durata dell'incarico di direttore scientifico e' stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, per un periodo non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque anni.

4. L'incarico puo' essere revocato, per giustificare motivi, su proposta del presidente dell'istituto.

#### ARTICOLO 17

(Segretario)

1. Il segretario dell'Istituto sovrintende alla redazione degli atti e cura il verbale delle sedute del consiglio di amministrazione e la esecuzione delle relative deliberazioni.

2. A tali effetti coordina l'attivita' degli uffici e ne ha la direzione amministrativa, collaborando con il direttore scientifico per gli aspetti di competenza di questi ai sensi del precedente art. 16.

#### ARTICOLO 18

(Personale)

1. La legge regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del personale dell'istituto, in conformita' alle norme sull'ordinamento del personale regionale. Stabilisce inoltre la dotazione organica dell'Istituto distinta per qualifiche funzionali.

2. La giunta regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto, puo' disporre il comando o il

trasferimento all'Istituto di personale regionale, in quanto compatibile con la legge regionale e nei limiti da questa previsti. La stessa disposizione si applica per il comando o il trasferimento alla Regione di personale dell'istituto, da attuarsi con deliberazione del consiglio di amministrazione assunta d'intesa con la giunta regionale.

#### ARTICOLO 19

(Controllo sugli atti)

1. Sono sottoposti ad approvazione del consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, i seguenti atti dell'Istituto:

- bilancio preventivo
- conto consuntivo
- deliberazioni di nomina degli organi
- programma pluriennale e annuale di attivita'.

2. Il consiglio regionale, all'atto dell'approvazione del bilancio, puo' dettare direttive generali in ordine all'attivita' di Istituto.

3. La giunta regionale vigila sul rispetto delle direttive impartite dal consiglio, puo' richiedere l'acquisizione di atti e documenti dell'istituto, effettuare controllo, promuovere incontri con il consiglio di amministrazione e con il collegio dei revisori dei conti.

#### ARTICOLO 20

(Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione puo' essere scolti dal consiglio regionale, su proposta della giunta, nei casi di inattivita', violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione dei programmi di attivita'.

2. Lo scioglimento e' disposto con deliberazione presa a maggioranza assoluta ed e' preceduto da formale diffida, deliberata dal consiglio regionale con la maggioranza suddetta, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine contestualmente stabilito.

3. La riduzione, per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della meta' comporta di diritto la decadenza del consiglio di amministrazione.

4. In caso di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla decadenza, alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 21



(Indennita' di carica e di presenza)

1. Al Presidente dell'Istituto e' corrisposta una indennita' mensile di carica di L. 1.500.000.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, una indennita' di presenza di L. 100.000.
3. Al Presidente e ai membri del Comitato scientifico e' corrisposta una indennita' mensile di carica, rispettivamente, di L. 500.000 e L. 300.000.
4. Ai componenti del Comitato scientifico e' altresì' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato e ai gruppi di lavoro formalmente costituiti, una indennita' di presenza di L. 100.000.
5. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori dei conti e' corrisposta una indennita' mensile di carica rispettivamente di L. 200.000 e L. 150.000.

## ARTICOLO 22

(Rimborsi spese)

1. Al Presidente e ai componenti gli organi previsti al precedente art. 4 qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori dal Comune ove ha sede l'Istituto hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento effettivamente sostenute e documentate.
2. Gli stessi soggetti hanno altresì' diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi qualora risiedano fuori dal Comune ove ha sede l'Istituto.
3. Il rimborso delle spese di cui al precedente secondo comma compete nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine esclusivo di partecipare alle sedute dei rispettivi organi. Comunque, il rimborso non compete quanto il soggetto sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria ordinaria attivita' lavorativa.

## ARTICOLO 23

(Finanziamento, esercizio finanziario e contabilita')

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede:
  - a) con il contributo annuale della Regione, determinato per ciascun esercizio con la legge di approvazione del Bilancio regionale di cui all'art. 19;

- b) con l'eventuale contributo regionale corrispondente alle spese aggiuntive sostenute dall'Istituto per studi e ricerche non comprese nel programma di attività e svolte su richiesta della giunta e del consiglio regionale;
- c) con i compensi stabiliti per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 6, lett. h), punto 2);
- d) con gli eventuali compensi stabiliti dalle convenzioni di cui all'art. 13;
- e) con gli eventuali contributi volontari accettati dal consiglio di amministrazione.

2. Le spese aggiuntive di cui al primo comma, lett. b), ove riguardanti studi e ricerche svolte su indicazione del consiglio regionale, fanno carico al capitolo di bilancio alle spese di funzionamento del consiglio regionale.

3. L'istituto è autorizzato ad accettare donazioni, oblazioni e contributi da parte di enti pubblici o privati, purché senza condizioni.

4. L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5. Il bilancio preventivo è approvato entro il 15 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

6. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'anno finanziario.

7. Si applicano all'Istituto, in quanto compatibile, le norme che disciplinano la contabilità della Regione.

## ARTICOLO 24

1. La Legge Regionale 10 agosto 1974, n. 48 è abrogata.